

CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E IL COMUNE DI ROCCA DI PAPA NELLA MATERIA DEI SERVIZI FINANZIARI

Premesso che la legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni":

- indica, tra i suoi principi, quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana;
- indirizza, tra l'altro, le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti ed i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l'avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l'esercizio di specifiche funzioni;

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare, l'art. 15 della medesima legge, il quale prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (comma 1), per i quali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3" della medesima Legge (comma 2);

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale che - individuando nell'Ente la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;

la deliberazione n. 22 del 30/09/2015 del Consiglio metropolitano afferente l'approvazione dello schema di convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano;

lo Statuto del Comune di Rocca di Papa;

Considerato che la Città metropolitana di Roma Capitale:

- ritiene che la concertazione con i Comuni sia un elemento fondante della propria azione amministrativa per definire in modo coordinato e congiunto interventi in specifici e rilevanti ambiti operativi;
- considera obiettivo prioritario, nel contesto normativo, amministrativo ed operativo di riferimento, il raggiungimento di possibili Accordi con Roma Capitale e con gli altri Comuni del territorio metropolitano per condividere specifiche esperienze tecniche ed amministrative maturate, risorse umane, strumentali ed economiche;

- intende avviare una cooperazione interistituzionale tesa a favorire l'integrazione tra gli "organismi amministrativi" – Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, "zone omogenee", Comune di Roma Capitale e suoi Municipi – per il rafforzamento della sinergia operativa fra le Istituzioni, le Aziende speciali e le Società partecipate degli Enti Locali compresi nel territorio metropolitano, con la finalità di realizzare una struttura di governance a presidio di processi di coordinamento nell'amministrazione della Città metropolitana di Roma;

VERIFICATO ALTRESÌ CHE

- il Commissario Straordinario del Comune di Rocca di Papa con Deliberazione n. 3 del 27 gennaio 2023 ha approvato la "Convenzione per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i comuni del territorio metropolitano",
- la Città metropolitana di Roma Capitale, con decreto del Sindaco Metropolitano 17 del 27 febbraio 2023 ha approvato lo schema della stessa convenzione;

ATTESO CHE

La convenzione così come rispettivamente approvata è stata sottoscritta digitalmente nelle date del 08/03/2023 dal Sindaco Metropolitano Prof. Roberto Gualtieri e 09/03/2023 dal Commissario Straordinario del Comune di Rocca di Papa;

ATTESO CHE

- l'art. 1 della stessa convenzione prevede che l'oggetto della collaborazione riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative, l'erogazione di servizi e lo svolgimento di attività nell'ambito della materia dei servizi finanziari;
- l'art. 5, comma 2, della convenzione firmata, demanda la piena realizzazione e l'esecuzione ad una convenzione attuativa che dettagli l'oggetto, le modalità e la durata dello svolgimento della collaborazione, la ripartizione degli oneri finanziari;

che con Nota del 23 novembre 2023, protocollo CMRC 2023 0188087, a firma del Ragioniere Generale sono state comunicate le informazioni di dettaglio in merito all'espletamento delle attività concernenti l'esecuzione dell'Accordo Quadro;

che le stesse informazioni vengono formalizzate nella presente convenzione attuativa;

RITENUTO necessario, per quanto sopra evidenziato, addivenire, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, alla predisposizione di uno schema di Convenzione attuativa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Comune di Rocca di Papa;

RICORDATO CHE la presente Convenzione attuativa, a norma del richiamato art. 15 comma 1 della Legge 241/1990, è da sottoscrivere con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s, del medesimo D.lgs., ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità, ai sensi dello stesso art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990

Ciò premesso e considerato;

La Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Antonio Talone;

Il Comune di Rocca di Papa, rappresentato dalla responsabile dell'Area Finanziaria e risorse umane Dott.ssa Patrizia Lucarini;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina la collaborazione della Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Rocca di Papa delle funzioni amministrative, l'erogazione di servizi e lo svolgimento di attività nell'ambito della materia dei **servizi finanziari**.

Art. 2 – Forma di collaborazione

1. Le parti individuano la forma organizzativa dell'avvalimento di un ufficio di supporto da parte dell'amministrazione di Rocca di Papa il cui personale viene fornito dalla città Metropolitana di Roma Capitale quale modalità di espletamento e realizzazione della presente convenzione.
2. Tale supporto viene offerto da un soggetto individuato del servizio finanziario della città metropolitana e si svolge, qualora necessario e motivato da oggettive esigenze dell'espletamento delle attività di supporto, anche con la presenza negli uffici comunali, presuntivamente per almeno 30 giorni l'anno. Il calendario indicativo prevede la presenza del dipendente, salvo diverse esigenze organizzative e/o priorità dell'ente di appartenenza che verranno debitamente comunicate. Ad ogni modo la persona dovrà comunicare agli uffici di appartenenza della CMRC e del Comune la presenza almeno due giorni in anticipo.
3. L'attività di supporto viene fornita dal soggetto individuato con partecipazione alle istruttorie, attività di formazione, revisione delle proposte di deliberazione inerente questioni finanziarie e/o attività di consulenza on demand così come richiesta dagli uffici comunali.

Art. 3 Individuazione del personale utilizzato

1. La città Metropolitana di Roma Capitale ha individuato il funzionario Dott. Daniele Malpicci;
2. il dipendente occupa il ruolo di funzionario contabile presso l'Ente di Città metropolitana di Roma Capitale;
3. tenuto conto della relativa specializzazione, dell'esperienza maturata in ambito simile e nella collaborazione con uffici comunali e del profilo professionale di appartenenza.
4. l'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in tal senso già manifestato il proprio assenso.
5. la Città Metropolitana si impegna a comunicare tempestivamente al Comune un'eventuale sostituzione della personale utilizzato per la collaborazione istituzionale.

Art. 3 – Durata della Convenzione attuativa

1. La presente convenzione ha durata di anni uno, decorrenti dalla data di stipula, ed è prorogabile.
2. Il Comune ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza della concessione, per giusta causa, previa comunicazione alla CMRC con un preavviso di almeno tre mesi, motivato con atto deliberativo e comunicato mediante lettera PEC da inoltrare Servizio metropolitano competente.
3. La CMRC può recedere anticipatamente con provvedimento motivato, in ragione dell'inadempimento in tutto o in parte della Convenzione, in particolare qualora il dipendente individuato non possa svolgere efficacemente il proprio servizio, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
4. Il recesso dalla convenzione attuativa non comporta inefficacia della sovraordinata Convenzione Quadro.

Art. 4 - Impegni delle parti

1. Le parti mediante la sottoscrizione di tal convenzione si impegnano reciprocamente:
 - ad assicurare al personale individuato come supporto al Comune la trasmissione della documentazione e dei dati nonché il loro successivo aggiornamento nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
 - a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei propri apparati amministrativi agli uffici comuni e a quelli metropolitani di cui si avvalgono.

Art. 5 Monitoraggio della convenzione attuativa

Al fine del monitoraggio dell'efficacia della presente convenzione attuativa gli enti individuano come responsabili per l'attività di coordinamento e monitoraggio i seguenti funzionari/dirigenti:

- 1) Comune di Rocca di Papa: Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse umane

2) Città Metropolitana di Roma Capitale: Responsabile dell'Area Finanziaria.

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

Art. 6 – Risorse finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, e dell'art. 6 della Convenzione firmata dai Comuni di Rocca di Papa e dalla Città Metropolitana le parti individuano le seguenti modalità di ripartizione degli oneri finanziari volte a garantire la funzionalità del servizio:
2. Il Comune di Rocca di Papa si obbliga a fornire la somma forfettaria di 1.000,00 euro annui alla CMRC per la disponibilità e per il servizio offerto tramite il proprio personale.
3. Il Comune si impegna al pagamento delle spese di viaggio del dipendente individuato, nelle distanze tra le sedi dei due Enti, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia con deliberazione n. 211 del 2015, applicando estensivamente i medesimi principi posti a fondamento delle normative contrattuali e previsti specificamente per i segretari comunali, coprendo il rimborso del tragitto a/r intercorrente tra le due sedi di servizio nella forma di 1/5 del costo medio del carburante nel periodo in questione.
4. Le quote così come indicate sono previste in bilancio dal Comune di Rocca di Papa ed il rimborso viene effettuato direttamente dal responsabile dell'Area sulla base delle presenze effettivamente attestate dal personale di supporto entro fine anno.

Art. 7 - Risorse umane e strumentali

1. Il Comune fornisce al personale di supporto individuato le dotazioni strumentali, ivi compresi gli arredi, gli strumenti informatici (parte hardware e software), e tutto quanto necessario all'espletamento dei compiti attribuiti.
2. La sovrintendenza e il monitoraggio dell'efficacia della convenzione è assicurata dal coordinamento dei responsabili precedentemente individuati
3. Agli stessi compete:
 - l'attuazione degli obiettivi previsti dalla convenzione ed assegnati annualmente con gli ordinari strumenti di gestione;
 - la direzione operativa dei collaboratori assegnati all'ufficio/personale di supporto;
 - la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;

Art. 8 - Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del d.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs 267/2000 (T.u.e.l.), in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Roma.

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale:
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Antonio Talone

Per il Comune di Rocca di Papa:

La Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse umane
Dott.ssa Patrizia Lucarini